

LA STESURA DI UNA RELAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA: ASPETTI TEORICI, METODOLOGICI E DEONTOLOGICI



Denni Romoli

E-mail: denni.romoli@gmail.com

La psicologia giuridica come disciplina scientifica

Metà anni '70: ingresso della psicologia giuridica come disciplina autonoma e separata dalla tradizione psichiatrico-lombrosiana

Interfaccia con psicologia sociale, psicologia generale, neuroscienze, clinica, psicologia dello sviluppo, sociologia e criminologia

La stesura di una relazione in psicologia giuridica: modello epistemologico di riferimento - collocazione di ruolo dell'esperto

Precisazione terminologica:

Perizia: indagine tecnica nel del processo penale (esperto nominato Perito)

CTU: indagine tecnica nel processo civile (esperto nominato Consulente).

Definizioni e ambiti di intervento

Psicologia giuridica: branca applicativa che si occupa dello studio della persona umana nelle situazioni giuridiche in ambito civile e penale e in merito al rapporto tra legge e ambito psicologico.

Psicologia forense: area specialistica che si occupa dei processi psicologici relativi ai diversi ambiti della dimensione giuridica e che si esplica nei ruoli di CTU/CTP/Perito, ma anche in contesti quali quello penitenziario

Criminologia: si occupa dei fatti criminosi attraverso un approccio multidisciplinare (sociologia, storia, psicologia, diritto, psichiatria, medicina, filosofia, ecc.); il lavoro del criminologo trova ad esempio applicazione nei contesti penitenziari o di sostegno alle vittime di reati.

Definizioni e ambiti di intervento

In ambito civile:

separazione e affidamento dei figli - adozione - danno non patrimoniale - modifica del sesso anagrafico - interdizione e inabilitazione - nomina di amministratori di sostegno - capacità di disporre per testamento – ecc.

In ambito penale:

violenze o abuso sessuale su minori - perizie sulla personalità dell'imputato (in caso di valutazione della capacità di intendere e volere) - valutazioni sulla pericolosità sociale - perizia sui testimoni - ecc.

Il ruolo del contesto e il ruolo di Esperto

Assunzione acritica del ruolo di esperto:

- Adozione di un modo di procedere non falsificabile
- Ascientificità metodologica e impressionismo
- Uso di strumenti conosciuti piuttosto che di strumenti adatti
- Teoria di riferimento unicamente derivata dall'ambito psicoterapico

Scarsa importanza data al contesto:

Insufficiente considerazione della cornice giudiziale

Metodologia frettolosamente mediata dall'ambito clinico

Il ruolo del contesto e il ruolo di Esperto

Ruolo del Perito/CTU: ausilio tecnico del magistrato

- Rischio di travaso di potere (decidere sulla vita degli altri)
- Onnipotenza clinica
- Ruolo confermato dalle parti: ricorso a “prove” o “dati oggettivi”, considerando la perizia alla stregua di una sede di indagini della polizia.

Il modello epistemologico

Perizia/CTU: attività professionale di carattere valutativo che presenta elementi connessi all'assessment e alla psicodiagnosi

Essendo psicologi (e quasi sempre psicoterapeuti):

- Enfasi su ottica idiografica (significato individuale)
- Possibili fenomeni collusivi (differenza clinica/giuridica)
- Possibile trascuratezza per quanto attiene gli aspetti nosografici
- Possibile trascuratezza delle evidenze scientifiche
- Possibile trascuratezza circa la corretta applicazione degli psicodiagnostici
- Possibile trascuratezza del ruolo del contesto
- Prospettiva antropomorfica rigida

Il modello epistemologico

Adesione al ruolo stereotipato di medico legale/psichiatra
(prospettiva meccanomorfica rigida)

American Psychiatric Association:

“Quando le categorie, i criteri e le descrizioni del DSM-IV vengono utilizzate a fini forensi, sono molti i rischi che le informazioni diagnostiche vengano utilizzate o interpretate in modo scorretto. (...)

Il fatto che la sintomatologia di un individuo soddisfi i criteri per una diagnosi del DSM-IV non ha alcuna implicazione per quanto riguarda il livello di controllo che egli può esercitare sui comportamenti associati al disturbo. Anche quando la riduzione del controllo rappresenta una caratteristica del disturbo, **la diagnosi di per sé non dimostra che un particolare individuo sia (o fosse) incapace di controllare il proprio comportamento in un dato momento**

Ad esempio:

“Tutto questo mi porta a dichiarare che X è affetto da un Disturbo borderline di personalità e da un disturbo paranoide di personalità in comorbilità che **lo rende incapace** di attendere ai propri interessi e di gestirsi autonomamente nelle necessità di tutti i giorni”

- “Le madri depresse **determinano** nel figlio uno stile di attaccamento evitante”
- “La morte di un figlio **genera immancabilmente** una reazione dissociativa immediata e reattiva all’evento”
- Situazioni di separazione: **tentazione giustizialista** (si veda l’uso della “diagnosi” di PAS)

Il modello epistemologico

Nella stesura di una relazione occorre comprendere:

- Ottica idiografica (prospettiva antropomorfa orientata alle persone e alle situazioni, ai costrutti di senso e di significato)
- Ottica nosografica (si pensi, ad esempio, alle consulenze in ambito di danno biologico o alle perizie sull'abuso dei minori)

Anticipando la domanda, DSM sì o no?

Corretto impiego della diagnosi psichiatrica, della fenomenologia psicopatologica e delle teorie eziopatogenetiche

Capacità di andare oltre la diagnosi

La collocazione di ruolo

1. Sopravvalutare le nostre capacità di risposta

- Uso strumentale della CTU/Perizia per argomentare e sostenere un certo punto di vista spesso pregiudiziale (PAS, Danno esistenziale)

2. Trascurare i progressi scientifici

- Bibliografia datata e poco attinente

3. Centratura sulla collocazione istituzionale piuttosto che sulla credibilità e affidabilità scientifica delle pratiche peritali o di consulenza

- Non strutturare una reale collaborazione con i CCTTPP

Compatibilità tra domanda giuridica e risposte della psicologia

4. Ritenerne i quesiti giuridici tout court suscettibili di risposte scientifiche:
 - Ad esempio, valutare la futura pericolosità di un reo
 - Le categorie giuridiche, in relazione alle realtà umane, contengono dimensioni psicologiche, ma non vi si identificano

5. Presunzione che psicopatologia e biografia siano in grado di spiegare e prevedere il comportamento umano
 - Prospettiva intrapsichica e ricerca di tratti psicopatologici

6. Assimilazione bene/normalità e male/patologia:
 - “Essendo il padre una persona con tratti antisociali, si comprende la sua ostinata tendenza a compiere atti aggressivi verso la figlia”.
 - Diagnosi utilizzate come leva per la formulazione di giudizi di tipo morale

In ambito preparatorio

1. uso competente delle teorie e delle metodiche: svolgimento del colloquio, strumenti psicodiagnostici, terminologia e impatto sulle persone coinvolte
2. interpretare e ridefinire la domanda giuridica (lettura del quesito)
3. traduzione di categorie psicologiche in categorie giuridiche (si veda il danno biologico o l'infermità mentale)
4. monitorare le personali risonanze affettive, i pregiudizi personali e le modalità abituali di lettura dei fenomeni (schieramenti ideologici)

Il linguaggio della CTU

- Identificare ruolo e funzione di chi usufruirà della propria consulenza
- Relazione fruibile (e comprensibile) per il committente e per le parti
- Privilegiare un linguaggio accessibile e comprensibile, scevro di tecnicismi e ricco di narrazioni esplicative
- Particolare attenzione agli ambiti metodologici e argomentativi
- Considerare la particolare situazione del periziando

Il linguaggio della CTU

- Art. 25 del C.D.: *“Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.”*
- Non **stigmatizzare** o **colpevolizzare** le parti coinvolte
- Spiegare in termini comprensibili quanto sostenuto, soprattutto in caso di **terminologia potenzialmente ambigua** o **connotata negativamente**
- Si pensi a termini quali psicopatia, depresso, antisociale, paranoico, borderline, isterico, narcisista, ecc...

Il linguaggio della CTU

“Il soggetto presenta spiccati tratti paranoidei, confermati dall’impiego di massicce difese di tipo scissionale che si accompagnano a totale deresponsabilizzazione e proiezione all’esterno dei vissuti di rabbia e ostilità. In merito alle vicende familiari, per il sig. X i colpevoli sono soltanto l’ex-moglie e i suoceri, oggetto infatti di continui attacchi”.

Cosa comprenderà un lettore non formato alla terminologia clinica?

“Come emerso nel corso dei colloqui svolti, il soggetto manifesta difficoltà nel ricondurre a sé una seppur parziale responsabilità in merito a quanto accaduto; si manifestano al contrario processi di attribuzione di intenzioni ostili nei confronti di terzi, ritenuti dallo stesso i diretti responsabili di quanto occorso in merito alle proprie vicende familiari”.

Dal quesito alla stesura di una relazione (Da Salvini et al., 2008)

Prima pagina	Tipo di attività effettuata (perizia/ctu/ctp), numero del fascicolo processuale del caso in esame, dati del perito e del consulente testista che può averlo eventualmente affiancato
L'incarico e i quesiti del giudice	Termini dell'incarico: data del conferimento, giudice che ha nominato il perito, dati del perito, dati della persona coinvolta nel procedimento (compreso l'eventuale capo d'accusa) e i quesiti assegnati dal giudice, dati dei CCTTPP e degli avvocati
Il modello metodologico di riferimento	Analisi del quesito - Metodologia e strumenti utilizzati in sede peritale, specificando la tipologia degli eventuali test prescelti. Descrizione sintetica delle operazioni peritali, indicando, per ciascun incontro: data, ora, sede e interlocutori presenti
Il fatto e l'esame della documentazione disponibile	Elenco degli atti visionati e contenuti nel fascicolo processuale (nonché eventuale altra documentazione) e sintesi delle informazioni più significative per lo svolgimento dell'indagine

Dal quesito alla stesura di una relazione

I colloqui	Descrizione estesa dei colloqui (sede, ora, luogo e presenti. Descrizione delle comunicazioni verificatesi (tra virgolette le affermazioni dell'intervistato) e offrendo il maggior numero possibile di informazioni rilevate
Test psico-diagnostici	Descrizione delle somministrazioni testologiche, indicando sede, ora, luogo. Sintetica presentazione dello strumento utilizzato, per arrivare all'analisi dettagliata dei risultati
Sintesi psico-diagnostica e clinica	Sintesi dei risultati emersi dalla documentazione esaminata, dai colloqui e dagli strumenti testologici
Discussione peritale e risposte ai quesiti	Per ciascun quesito si presenta la conclusione motivata. Essenziale il riferimento a criteri comprensibili, attraverso un linguaggio che espliciti con cura i costrutti concettuali
Proposte d'intervento	A partire dal quadro clinico evidenziato il perito suggerisce ipotesi di intervento (qualora richieste dal Giudice)
allegati	Colloqui – Protocolli – Relazione dell'ausiliario – ecc.

L'incarico e i quesiti

Il CTU/Perito risponde a quesiti ai quali deve **attenersi per pertinenza**

Fornisce chiarificazioni **senza assumersi responsabilità decisionali**

Legge numero 69 del 18 Giugno 2009: si prevede che il Giudice con l'ordinanza di nomina del consulente formuli i quesiti e fissi l'udienza per l'accettazione formale e il giuramento.

Nella stessa ordinanza (ex art. 201 c.p.c.) si stabilisce il termine concesso alle parti per la nomina di propri CT

Il CTU potrà valutare se sussistano eventuali condizioni ostative all'accettazione dell'incarico (istanza di astensione)

Astensione e ricusazione

Art. 92: “(...) Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che (...) intende astenersi, deve fare denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al G.I.”

Motivi di incompatibilità:

- Venir meno dei requisiti di iscrizione all’Albo dei CTU
- Venir meno della sua specchiata condotta morale
- Rapporti di parentela, coniugio, amicizia/inimicizia con una delle parti del giudizio o precedenti rapporti professionali.

Aspetti deontologici relativi all'accettazione dell'incarico

Valutare presenza di possibili conflitti personali che possono rendere inefficace o addirittura lesiva la prestazione professionale

Art. 26 C.D.:

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi e conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Art.. 16 Linee Guida Deontologiche per lo psicologo forense:

I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta **sono incompatibili**. L'alleanza terapeutica (...) è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. (...) chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino (...) o un suo parente (...) **si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale**.

Lo psicologo che esercita un ruolo peritale **non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse** come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli (...) potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali. Durante il corso della valutazione processuale, **lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria**.

Carta di Noto, art. 17:

La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore (...) deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici.

I dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti (...) ai fini dell'accertamento dei fatti (...).

La stessa persona che ha svolto o sta svolgendo a favore della presunta vittima attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico non può assumere il ruolo di esperto in ambito penale. Fatta eccezione per i casi di rilevante e accertata urgenza (...), l'avvio di un percorso terapeutico deve avvenire dopo l'acquisizione della testimonianza per evitare eventuali inquinamenti.

Tempi delle operazioni peritali

- Il Giudice, quando nomina il CTU, assegna alle parti un termine per nominare un CT
- La nomina del CTP deve essere tassativamente presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (inizio delle operazioni peritali)
- Il Giudice spesso chiede al CTU quale sia il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico

Il Giudice stabilisce tre termini:

1. termine per trasmettere la relazione alle parti (es. 60 o 90 gg.)
2. termine per il deposito delle “osservazioni” delle parti (es. 20 gg.)
3. termine per il deposito in Cancelleria della relazione del CTU con una “sintetica valutazione” delle osservazioni delle parti (es. 20 gg.).

In merito al quesito

Il quesito delimita **i confini** entro i quali si dovrà muovere il CTU (ma anche il CTP)

Il quesito è sia una limitazione sia una risorsa in termini di chiara identificazione del campo d'azione del consulente

Tre fenomeni: **mancata evasione di parti del quesito – risposte “sbagliate” – risposte “in eccesso”**

La CTP costituisce allegazione difensiva a contenuto tecnico, per la quale il giudice non deve motivare il proprio dissenso.

Esempio di Conferimento dell'incarico

In data xx/xx/20xx io sottoscritto dr. Marco Rossi, psicologo e psicoterapeuta, sono stato convocato presso il Tribunale di Firenze per effettuare il giuramento di rito, in seguito al conferimento di un incarico da parte dell'Ill.mo Giudice dott. Gialli riguardante una Consulenza Tecnica d'Ufficio nella causa n. 1xxxx/20xx fra Luigi Bianchi e Marco Verdi (legale rappresentante della WWW). Sono stati nominati CCTTPP il dott. Ferrari, psicologo psicoterapeuta per il sig. Bianchi; il dott. Vannini, psicologo psicoterapeuta per il sig. Verdi (legale rappresentante della WWW).

Esempio 1. Primo quesito

“Esaminati gli atti di causa, presa diretta cognizione dell'attuale stato psicosomatico del sig. Bianchi, esperita direttamente o per conto di ausiliario ogni opportuna indagine, dica il CTU:

- se le lesioni riscontrate sul periziando sono in rapporto di causalità con la condotta colposa dedotta in giudizio e comunque compatibile con la stessa, in che cosa esse consistano, quale la loro evoluzione
- se si è verificata menomazione dell'integrità psicofisica, in cosa è consistita e se abbia provocato incapacità anche temporanea ad attendere alle attività produttive di reddito, suddividendo il periodo in incapacità totale e parziale, indicando per quest'ultima l'incidenza percentuale sul totale
- se, e quale influenza le lesioni riportate hanno avuto sul permanente peggioramento dell'integrità psicofisica del soggetto, del suo modo di essere e delle attività non produttive di reddito e quantifichi percentualmente l'incidenza rispetto allo stato anteriore

Esempio 2. Secondo quesito

“Verifichi il CTU previa accurata anamnesi, se a seguito dell'incidente sul luogo di lavoro, il sig. Bianchi presenti una sintomatologia ansioso-depressiva, precedentemente non sussistente. Accerti altresì il CTU l'eventuale stato invalidante ed inabilitante quantificandolo in termini monetari”.

Esempio 3. Terzo quesito

“Ritenuto che ai fini del decidere appare necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio che, attraverso l'osservazione dei genitori e del minore, tenendo conto degli elementi forniti dalle parti, accerti le capacità genitoriali e la condizione psico-affettiva della minore, individuando la soluzione di affidamento più confacente all'interesse della minore medesima”

Il modello metodologico di riferimento

- Struttura di riferimento dal punto di vista metodologico, **specificando i focus oggetto di osservazione e valutazione**
- Esplicitare in modo sintetico e esauriente **l'approccio teorico utilizzato** nella lettura dei fenomeni – **Descrizione degli strumenti**
- Esplicitare i **passi logici** che hanno portato alla scelta di una certa metodologia
- Indicare numero dei colloqui, giorni e sedi di svolgimento

Il modello metodologico di riferimento

Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, art. 5:

Lo psicologo forense presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, **rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate**, così da permettere **un'effettiva valutazione e critica** relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.

Molto spesso la descrizione dell'impianto metodologico viene ampiamente ignorata oppure presenta evidenti lacune scientifiche. In particolare, raramente sono presenti articoli inerenti gli psicodiagnostici utilizzati

La formazione in psicoterapia non è sufficiente

Il modello metodologico di riferimento

Carta di Noto, art. 1:

Le collaborazioni (...) devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione (...). Essi sono tenuti a garantire il **costante aggiornamento professionale** interdisciplinare. (...) gli esperti devono: a) utilizzare **metodologie evidence-based** (...); b) **esplicitare i modelli teorici utilizzati.** (...)

Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, art. 3:

Lo psicologo forense (...) mantiene un livello di **preparazione professionale adeguato**. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.

Il fatto e l'esame della documentazione disponibile

- Elenco dei documenti presenti nel fascicolo consegnato al momento del giuramento
- **Attenta lettura del materiale**, che deve entrare a far parte delle valutazioni finali e da cui prendere spunto per strutturare la CTU.
- L'esperto deve **sintetizzare** quanto emerso nei singoli documenti esaminati, andando a tracciare una cronistoria degli eventi

Acquisizione documentazione

Difensori e CTP possono sottoporre al CTU due tipi di atti processuali: **osservazioni e istanze.**

Entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di **adeguata valutazione da parte del consulente d'ufficio.**

Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori di questi canali tipici non possono essere utilizzati dal giudice, e quindi neanche dal CTU

Non corretta l'eventualità che il CTU accetti documenti consegnati brevi manu al momento stesso delle indagini peritali

I colloqui

Da evitare: riportare nel corpo della relazione l'intera trascrizione dei colloqui svolti

Raccomandato: riportare i punti salienti emersi nel colloquio, accompagnati dalla specifica circa gli argomenti affrontati

Declinare modalità e focus dei colloqui

Necessità di **informare le parti** degli obiettivi delle indagini e dei limiti della sua riservatezza (pur in assenza di consenso informato)

Indagare e riportare nella relazione aspetti e aree inerenti al quesito peritale

I colloqui

Favorire gli elementi descrittivi rispetto a quelli interpretativi

Esempio:

“Fino dalla prima occasione di incontro il periziando ha tenuto un atteggiamento di diffidenza, se non addirittura di rifiuto nei confronti della CTU. Chiaramente ha vissuto tutto questo come un’ennesima aggressività messa in atto nei suoi confronti dai suoi genitori.”

Sostenere le affermazioni con descrizioni fondate sui colloqui

“Emerge un particolare riserbo alla comparsa di domande più precise sul suo rapporto col padre e su quello che succede con lui dicendo: “tu mi fai domande difficili” che equivale a dire “non voglio rispondere”.

I colloqui

Da evitare:

- linguaggio eccessivamente impressionistico
- valutazioni personali che già lasciano intuire l'eventuale presenza di a-priori argomentativi e di risposta al quesito
- Fenomeni collusivi

Ad esempio:

“Si vede che la madre è una persona che ha sofferto molto”

“E' un padre che non desidera altro che trascorrere del tempo con i suoi figli, nonostante l'ostilità espressa dall'ex-coniuge”

I colloqui

Da evitare:

- Utilizzo di una modalità **rigidamente nosografica** sganciata dalla narrazione e da quanto emerso nei colloqui
- **Impossibilità di falsificare** quanto sostenuto
- Perito che, protetto dal ruolo, **non ha bisogno di sostenere** fattivamente quanto asserito.

Ad esempio:

- “Il tono dell’umore a tratti ha mostrato una flessione sia pure modesta in senso depressivo ma con maggior frequenza è stato possibile osservare la presenza di una componente disforica. Significativo l’innalzamento dei livelli di ansia probabilmente conseguente alla situazione in atto in cui sapeva di essere oggetto di una osservazione e di una valutazione da inserirsi in un ambito peritale”.

Gli strumenti psicodiagnostici

- **Ampia descrizione dello strumento**
- Ampia spiegazione del rationale alla base della scelta metodologica
- La scelta dei test: prassi **corrente** vs. prassi **corretta**

Cassazione, 1997: gli elementi forniti dai consulenti devono essere “privi di incertezza, scientificamente corretti, basati su argomenti logici e convincenti” (Cass., 1997)

Scientificità degli assunti (Daubert standard):

- controllabilità e falsificabilità di teoria o tecnica alla base del test
- sufficienti proprietà psicometriche
- essere oggetto di pubblicazioni scientifiche
- consenso generale della comunità scientifica interessata.

Gli strumenti psicodiagnostici

- **Ordine Psicologi del Veneto (2012)**

“Qualora utilizzi i test ai fini della valutazione, deve attingere a strumenti contraddistinti da un'estesa ed approfondita letteratura scientifica di riferimento. Deve conoscere l'utilità dei test (...), così come le loro potenzialità e i loro limiti. Deve utilizzare con competenza e rigore scientifico gli strumenti d'indagine più opportuni in relazione ai quesiti, per indagare e valutare solo le aree di pertinenza peritale.

Per quanto possibile, deve utilizzare più di un test al fine di evidenziare risultati concordanti o discordanti (...). Deve, altresì, rispettare le corrette modalità di somministrazione, siglatura e interpretazione, poiché l'utilizzazione distorta o personalizzata degli strumenti testistici comporta la compromissione dei risultati

Lo psicologo deve mettere a disposizione dei consulenti tecnici di parte i protocolli testistici, onde garantire il rispetto del principio del contraddittorio.”

Gli strumenti psicodiagnostici_Raccomandazioni

- Attenzione a sopravvalutare/sottovalutare i risultati dei test
- Esperienza clinica non migliora capacità diagnostica e interpretativa
- Utilizzo guidato più dalla conoscenza dello strumento che dalla reale utilità (Rorschach/MMPI-2 per valutazione delle capacità genitoriali)
- Scarsa considerazione dei limiti in termini di validità e attendibilità (impiego del test dell'Albero in ambito di affidamento di minori)
- Scorretto utilizzare alcuni test (ad esempio il MMPI-2) per formulare diagnosi secondo un approccio categoriale come quello del DSM
- Porre attenzione a enfattizzazione – simulazione - dissimulazione

In merito alle tecniche proiettive

- Presunta possibilità di scoprire simulatori/dissimulatori
- Scetticismo della comunità scientifica
- Numerose e confermate critiche in merito a validità e affidabilità
- Strumenti non idonei (a detta dei sostenitori) per effettuare diagnosi nosologico-classificatorie
- Impiego di tecniche proiettive porta a ridimensionare il ruolo dei contenuti emersi nei colloqui

Validità e affidabilità dei proiettivi nella valutazione forense

Uso disinvolto dei proiettivi: modalità di scoring e interpretazione obsoleti o peggio ancora personalistici.

Pezzuolo e Giampieri (2014): “i reattivi grafici vengono utilizzati come sfere di cristallo in merito alla cui interpretazione il professionista sembra prendere il largo in un viaggio tutto suo nel presunto inconscio di un altro” (p. 21).

APA (American Psychological Association, 2010): “quando la validità di una tecnica non è stata stabilita nel contesto forense (...), il professionista forense cerca di descrivere i punti di forza e i limiti di eventuali risultati della prova e di spiegare l’extrapolazione di questi dati dal contesto forense. (...) alcuni risultati degli esami possono garantire un’interpretazione sostanzialmente diversa quando somministrati in contesti forensi”

Il test di Rorschach

Anni 50-60: critiche a proprietà psicometriche, a modalità di scoring e interpretazione, a teorie di riferimento – graduale abbandono dello strumento in ambito forense

1974: pubblicazione del **Comprehensive System** di Exner (centratura su aspetti formali e ridimensionamento degli aspetti contenutistici)

Il Test di Rorschach rimane uno strumento problematico dal punto di vista psicometrico

“Il referto di un esperto Rorschach non è altro che un lavoro letterario di tipo artistico e pochi altri test consentono una possibilità di moltiplicazione degli errori come il Rorschach” (Ferracuti, 2011)

Il test di Rorschach

- Classificare erroneamente soggetti normali come patologici

Bianchi (2008) “non è possibile trarre alcuna valida inferenza circa il modo in cui la psicopatologia genuina e quella simulata potrebbero essere efficacemente differenziate in base ai soli risultati del test proiettivo stesso. (...) Ogni protocollo suggestivo di psicopatologia è virtualmente indistinguibile da uno simulato” (p. 98).

- Alcune variabili sembrano identificare aspetti relativi alla schizofrenia, al disturbo borderline, al disturbo schizotipico e al disturbo bipolare
- Correlazione positiva con disturbi del pensiero, prognosi della psicoterapia e dipendenza

Il test di Rorschach

- La maggioranza delle variabili del Rorschach non ha mostrato una relazione consistente con i disordini psicologici e i tratti di (disturbi d'ansia, ossessivo-compulsivi e disturbo antisociale di personalità)
- Rorschach statisticamente attendibile nella misurazione di tre indici:
 1. **principio di realtà, capacità di differenziare Sé/non-Sé e assenza di ideazione intrusiva** (individuazione disturbi del pensiero in ambito psicotico)
 2. **Disregolazione emotiva e possibile discontrollo**
 3. **Valutazione dello stato umorale** (in particolare depressivo e rischio suicidiario)

Il test di Rorschach

Associazione Italiana Rorschach:

- chiede all'esperto di essere consapevole delle potenzialità e dei limiti
- chiede all'esperto cautela e consapevolezza e l'impiego di un linguaggio che tenga conto della formazione e della specificità degli interlocutori
- chiede all'esperto di fondare le interpretazioni su dati obiettivi, con particolare attenzione all'analisi quantitativa della statistica descrittiva, prima ancora che su un piano simbolico-interpretativo
- chiede all'esperto di fare attenzione al setting

Ciò per contrastare l'affermazione di esperti Rorschach che sostengono che esso non sarebbe uno strumento psicometrico e che quindi non dovrebbe essere valutato in senso statistico

Tecniche Tematiche

TAT, CAT, GAT, ecc.

- **Sistemi di scoring scarsamente validati e poco standardizzati.**
- Interpretazioni del TAT in prevalenza di tipo **impressionistico**
- **Assenza di una sequenza standard** di somministrazione delle tavole

I tre costrutti del TAT più validati:

- bisogno di realizzazione
- bisogno di affiliazione
- bisogno di potere

Totale assenza di dati normativi e di una standardizzazione delle norme di somministrazione e di scoring

Uso dei disegni e test del disegno della figura umana

Draw-a-Man/Person Test di Goodenough – Machover – Harris

Strumenti assolutamente inadeguati per la valutazione della personalità

Modesta efficacia nella valutazione approssimativa della maturità intellettuale (livelli di adattamento, impulsività, ansia).

Differenza di merito al numero delle persone da disegnare, alla modalità (cinetica o meno), alla interpretazione (indici globali o particolari)

Uso dei disegni e test del disegno della figura umana

Pochissimi studi sull'attendibilità e sulla validità dello strumento

Assenza di relazioni tra disegno di particolari e tratti di personalità/psicopatologie

Modesto successo nel distinguere individui psicopatologici e non

Ruolo non chiarito in merito alle capacità artistiche

Clinici esperti nella somministrazione del DAP sono significativamente meno accurati degli studenti di psicologia nell'impiegare il metodo DAP per distinguere i soggetti normali e non

Ferracuti (2011): **preferibile non utilizzare i disegni in contesti forensi**

Contesto di valutazione forense e test

Differenza tra contesto clinico e contesto forense: ideazione, impiego, processi auto-correttivi, fattori contestuali

Qualsiasi reattivo **non fonda** in via esclusiva una diagnosi

Somministrazione dei test limitata agli indici supportati dalla ricerca scientifica e con la presenza di norme adeguate per la specifica popolazione

Sintesi psicodiagnostica e clinica

Descrizione approfondita delle evidenze che emergono **dall'insieme integrato dei risultati emersi**

Attenzione al linguaggio utilizzato: **spiegare termini psicologici** per evitare di confonderli con termini giuridici o del senso comune (doppio legame – confluenza – proiezione – triangolazione ecc.)

Evitare uso del linguaggio psicologico per esprimere **giudizi di valore**

Esplicitare i **limiti** delle proprie osservazioni e le eventuali **ipotesi alternative considerate**

Atteggiamento e linguaggio **prudenti e probabilistici** senza magnificare la propria metodologia

Sintesi psicodiagnostica e clinica

Art. 7 C.D.

Nelle proprie attività professionali (...) lo psicologo valuta attentamente (...) il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; **espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati (...)**

Carta di Noto, art. 13:

Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto deve individuare **eventuali ipotesi alternative** emerse o meno nel corso dei colloqui. (...)

Sintesi psicodiagnostica e clinica

- Attenzione a **patologizzare la realtà** (distorsione legata alla propria professione)
- Poche informazioni sull'occorrenza dei sintomi nei pazienti
- **Correlazioni spurie** tra sintomo e anomalia psicologico-nosografica
- **I clinici hanno contatti con persone atipiche**
- In clinica: **modello di analisi di tipo lineare** e non complesso
- Tentativo di riduzione della complessità

Sintesi psicodiagnostica e clinica

Esagerazione della capacità deduttiva del CTU:

Nel corso di una CTU, in sede di valutazione di una coppia genitoriale, il collega scrive “La valutazione delle capacità genitoriali in questa sede non appare necessaria. Sono genitori di vecchia data e la loro storia racconta già ampiamente il loro modo di svolgere il ruolo di genitori”.

Il ruolo di esperto impone l'obbligo di **dimostrare la competenza** professionale; il giudice sopravvaluta le capacità di risposta al quesito.

Sintesi psicodiagnostica e clinica

Ricostruzione di eventi:

“Assolutamente priva di consapevolezza di malattia si è centrato su affermazioni che riportano in primo piano quello che è stato, come solo lei sostiene, il comportamento ostile del padre che vuole vederlo malato e che per questo le ha imposto momenti di osservazione specialistica, come quella presso l’istituto XY.”

- “il contesto della giustificazione” prevale sul “contesto della scoperta”, indirizzando le inferenze logiche e le connessioni di causa ed effetto

Sintesi psicodiagnostica e clinica

Riduzione della complessità:

“Indubbiamente la separazione dei genitori ha rappresentato per X evento altamente stressante, così come la conclusione di un legame affettivo: tutto questo ha creato questa importante patologia che ho diagnosticato e che affligge X.”

- L'agire umano è spiegato in termini di determinismo lineare, funzionale alla conferma della teoria determinista preordinata del CTU/Perito

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

Errore fondamentale di attribuzione

“Le accuse rivolte alla ex moglie per tutta la durata del colloquio, tipiche delle personalità paranoide, ci fanno sospettare che non avrebbe remore, potendolo fare, a distogliere Franca da questa “pessima” madre portandola all'estero.”

Agire umano spiegato dall'osservatore attribuendolo alle **caratteristiche dell'individuo osservato**. I tratti individuati prefigurano il comportamento anche futuro.

L'inferenza viene **reificata in un linguaggio “scientifico”** (narcisista, psicopatico, evitante) che dà l'illusione di una loro esistenza

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

La tautologia

Un collega a suo tempo scrisse in una relazione:

“Il marito della sig.ra Rossi si è reso ripetutamente protagonista di una serie di aggressioni verbali ai danni della stessa; in ogni occasione ha cercato di far ricadere la responsabilità sulla sig.ra Rossi. A mio parere il marito della signora presenta evidentemente un disturbo antisociale di personalità”.

Si ricorre all’etichetta della diagnosi descrittiva conferendole, oltre un **valore valutativo**, anche uno **esplicativo** (si comporta così perché è X; quelli che sono X si comportano così)

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

La correlazione illusoria:

“Il padre di Simona, anche lui separato, ha un figlio di 16 anni (nato da un precedente matrimonio) che non si preoccupa di vedere da due anni (...). Si prevede che non accadrà qualcosa di meglio con Simona.”

Creazione di un rapporto tra eventi negativi e un certo comportamento deviante; **creazione di rapporti tra variabili, sovrastimandone la co-occorrenza**. In tal senso generalmente si va alla ricerca, nel passato del reo, di un fatto traumatico, o di un'infanzia deprivata, o di altro in grado di spiegare le azioni criminose. Ciò vale sia per i vizi, sia per le virtù.

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

L'euristica della rappresentatività

Ad esempio, quale delle due affermazioni è più rappresentativa:

1. (in presenza di una figlia anoressica) che nella coppia di genitori Rossi la madre sia ipercoinvolta nella relazione con la figlia
2. (in presenza di una figlia anoressica) che nella coppia di genitori Rossi la madre sia ipercoinvolta nella relazione con la figlia e che il padre risulti periferico

Valutazione del grado di **rappresentatività** alle caratteristiche prototipiche di una determinata **categoria**, da parte delle **caratteristiche salienti** di un dato oggetto

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

La tendenza alla conferma

“I test non rivelano la presenza di depressione, ma si suppone che la stessa possa essere sommersa dalla recita disinvolta e grandiosa del periziando”

Ogni valutazione iniziale tende all'auto-conferma, nonostante le informazioni che potrebbero smentirla o modificarla.

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

La letteralizzazione:

“Non vi è dubbio in merito alla presenza di un Super-Io punitivo che si manifesta con atteggiamenti di auto-denigrazione e colpevolizzazione eccessiva”.

Trasformazione di similitudini, analogie e metafore in entità psicologiche

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

Giudizi morali trasformati in categorie psicologiche

(l'illecito morale diventa una malattia)

Si può leggere in una CTU:

“Essendo il signor X un individuo con spiccati tratti narcisistici, non stupisce riscontrare nel suo modo di fare un atteggiamento manipolatorio e disinteressato ai bisogni del partner”.

Euristiche e distorsioni sistematiche di giudizio

**Interpretazioni presentate come spiegazioni
(si confonde la congettura con una causa certa)**

“Si può affermare che l’organizzazione fobica di personalità ha determinato la grande dipendenza del periziando, espressa attraverso il controllo del partner”

Discussione peritale e risposta ai quesiti

Fase nella quale il CTU/Perito deve **rispondere ai quesiti** posti

Necessità di **riprendere sinteticamente i costrutti di carattere psicologico-giuridico** che lo hanno condotto alle conclusioni esposte

Necessità di essere **esauriente nel motivare la valutazione proposta** e essere **pertinente** nella risposta rispetto a ciascuna domanda posta

Le indicazioni fornire al Giudice devono essere **prudenti e attente all'impatto sulle parti coinvolte**

In caso di situazioni specifiche (separazioni, abusi, violenze, ecc.) la comunicazione **non deve essere** una pre-sentenza di colpevolezza/assoluzione

Discussione peritale e risposta ai quesiti

- Breve richiamo al quesito posto dal Giudice
- Breve sintesi relativa alla valutazione delle capacità genitoriali
- Breve sintesi relativa alla valutazione del minore
- Valutazione in merito alla modalità di affidamento ritenuta più idonea (in caso di affidamento esclusivo, motivare l'individuazione del genitore che attualmente appare maggiormente in grado di provvedere alle esigenze evolutive del bambino e i possibili nocimenti all'interesse del minore in caso di affidamento condiviso)
- Valutazione delle potenziali criticità del protrarsi di una situazione conflittuale all'interno della coppia coniugale
- Favorire la comprensione delle modalità relazionali attuali e delle reciproche responsabilità; favorire la riflessione su modalità relazionali alternative in termini di co-genitorialità

Grazie per l'attenzione

Denni Romoli

denni.romoli@gmail.com

Bibliografia

- Abazia, L., Sapia, C., & Chef, M.G. (2002). *La perizia psicologica. Norma, prassi e deontologia*. Napoli: Liguori.
- Dominici, R., & Montesarchio, G. (2003). *Il danno psichico*. Milano: Franco Angeli
- Pajardi, D., Macrì, L., & Merzagora Betsos, I. (2006). *Guida alla valutazione del danno psichico*. Milano: Giuffrè.
- Pernicola, C. (2008). *Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica*. Milano: Franco Angeli
- Salvini, A., Ravasio, A., & Da Ros, T. (2008). *Psicologia clinica giuridica*. Firenze: Giunti
- linee guida del Cismai:
http://www.cismai.org/argomenti/documenti_online/linee_guida_genitori_alita.pdf
- Di Blasio, P. (a cura di). *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze genitoriali*. Milano: Unicopli.
- Barry Bricklin (2005). *Nuovi test psicologici per l'affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio*. Milano: Giuffrè.

Bibliografia

- De Leo, G., e Patrizi, P. (a cura di) (2002). *Psicologia Giuridica*. Bologna: Il Mulino, Bologna.
- Ferracuti, S. (2008). *I test mentali in psicologia giuridica e forense*. Roma: CSE.
- Ciappi, S., & Pezzuolo, S. (2014). *Psicologia giuridica*. Firenze: Hogrefe.
- Gulotta, G., & Zettin, M. (1999). *Psicologia giuridica e responsabilità*. Milano: Giuffrè.
- Malagoli Togliatti, M. (2002a). *Affido congiunto e condivisione della genitorialità*. Milano: Franco Angeli.
- Malagoli Togliatti, M., & Lubrano Lavadera, A. (2002a). *Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia*. Bologna: Il Mulino.
- Ordine degli Psicologi del Veneto (2012). *Lo psicologo nelle consulenze in ambito civile*. Venezia: Ordine degli Psicologi del Veneto.
- American Psychological Association, *Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings*, December 2010.
- American Psychology-Law Society. (1991). Forensic psychology specialty guidelines. *Law and Human Behavior*, 15, 655–665.
- Brescia, G. (2007). *Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale*. Rimini: Maggioli.